

COMUNE DI ALI'

Città Metropolitana di Messina Cap 98020 - Via Roma

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 protocollo@pec.comune.ali.me.it

AREA FINANZIARIA

COPIA DETERMINA N. 29/F DEL 31.12.18

OGGETTO: Liquidazione diritti di rogito spettanti al Segretario comunale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Premesso:

- CHE l'art. 10, comma 1°, del D.L. 90/2014, convertito in Legge n°114/2014 ha abrogato l'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, cancellando, in tal modo, le precedenti percentuali di ripartizione fra Comune e Segretario Comunale dei diritti di rogito previsti dall'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della Tab. D allegata alla Legge 8 giugno 1962, n. 604;
- CHE contestualmente il 2° comma dell'art. 10 del D.L. 90/2014 ha sostituito il precedente testo dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, stabilendo che "ll provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al Comune o alla Provincia.";
- CHE ai sensi del successivo comma 2-bis del D.L. 90/2014, nel testo sostituito ed integrato dalla Legge 114/2014 viene specificato che: "Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n 604 e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento";
- **DATO ATTO**, inoltre, che ai sensi del comma 2-ter del D.L. 90/2014, le norme relative alla ripartizione dei diritti di rogito non si applicano per le quote già maturate alla data di entrata in vigore del decreto medesimo e, cioè, a far data dal 24/06/2014;

Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all'Albo Pretorio online L'originale della presente determinazione è depositato agli atti d'ufficio

- CHE, pertanto, i diritti di segreteria introitati dopo tale data spettano integralmente al Comune e non vanno più versati in quota al Ministero dell'Interno o all'ex Agenzia Segretari Comunali e Provinciali;
- CHE in considerazione dell'intervenuta abrogazione della ripartizione fra gli Enti locali ed i rispettivi ufficiali roganti va, quindi riconosciuta al Segretario Comunale l'attribuzione dell'intera somma introitata dal Comune per i contratti rogati dopo il 19/08/2014, data di entrata in vigore della Legge 114/2014, che ha nuovamente introdotto, solo per i Segretari Comunali di fascia C o che comunque operano nei Comuni con dipendenti privi di qualifica dirigenziale, il diritto alla corresponsione dei diritti di rogito a condizione, però, di non superare l'importo corrispondente ad un quinto dello stipendio in godimento;

VISTA la sentenza del Tribunale di Milano - Sez. Lavoro (18/05/2016 n. 1539/2016) che interpreta in maniera assolutamente tranciante la questione connessa alla percezione dei diritti di rogito, stabilendo che la disposizione << sembra chiara nell'individuare, quali destinatari del beneficio di cui all' art. 30 legge n. 734/73, due categorie di segretari comunali, ovvero: quelli che operano presso enti locali privi di dirigenti con qualifica dirigenziale e quelli che non hanno qualifica dirigenziale>>>. E riconosce, pertanto, la percezione dei diritti di rogito anche ai segretari delle fasce B e A quando <
i medesimi operano all' interno di un ente in cui non vi sono dipendenti con funzioni dirigenziali>>>.

- CHE tale interpretazione ha trovato conferma nelle decisioni di diverse sezioni della Magistratura Contabile che in sede consultiva, in diverse occasioni, ha avuto modo di precisare espressamente che i "proventi annuali relativi a "gli importi relativi dei diritti di segreteria e di rogito vadano introitati integralmente al bilancio dell'Ente locale per essere erogati al termine dell'esercizio in una quota calcolata in misura non superiore al quinto dello stipendio del segretario comunale" (cfr.; deliberazione Corte Conti Lombardia n° 275 del 29 ottobre 2014; - deliberazione Corte Conti Sicilia n° 194 del 14 novembre 2014)

CONSIDERATO;

- che le Somme destinate al pagamento dell'emolumento in parola devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti.
- che nel Comune di Alì non sono presenti profili professionali con qualifica dirigenziale e
 pertanto, ai sensi dell'art. 10 comma 2-bis del D.L. n. 90/2014 nel caso di specie il Segretario
 Comunale ha diritto a percepire una quota del provento comunale dei diritti di rogito fino a un
 quinto dello stipendio in godimento;

- **DATO ATTO** che l'ammontare dei diritti di rogito che risultano ancora da liquidate per <u>l'anno **2018**</u> e per come di seguito specificati:
 - Contratto Rep. N. 57 del 29.12.2018, Valore diritti 133,34;
- **VISTO** il CCNL del 01.03.2001 relativo al biennio economico 2008/2009 dei segretari comunali e provinciali e constatato che la quota da liquidare alla Dott.ssa Giovanna Crisafulli rientra nei limiti del quinto dello stipendio tabellare in godimento;
- RITENUTO, pertanto, necessario approvare il superiore prospetto di calcolo e procedere alla liquidazione;

VISTI:

- il D. Lgs. n° 267/2000;
- la L.R. 48/91;
- la L.R. 30/2000;
- lo Statuto Comunale;
- l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- gli allegati pareri resi, ai sensi dell'art.12 della LR 30/2000;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

- di dare atto che in virtù del superiore prospetto di calcolo l'ammontare dei diritti di rogito ulteriormente riscossi dal Comune di Alì e da liquidare per l'anno 2018 ammontano a complessivi € 133,34;
- 2) di dare atto che, per i motivi esposti in premessa, il 100 per cento della somma di cui sopra è di spettanza comunale e va liquidata in favore del Segretario;
- 3) di dare atto, che il Segretario Comunale Dott.ssa Giovanna Crisafulli, inquadrata nella Fascia C del vigente CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali;
- 4) di dare atto, comunque, che nel Comune di Alì non è presente la Dirigenza;
- 5) di dare atto, altresì, che giusta la precisazione in premessa, tale erogazione avviene nel rispetto del limite di 1/5 dello stipendio in godimento del predetto Segretario Comunale;

Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all'Albo Pretorio online L'originale della presente determinazione è depositato agli atti d'ufficio

- 6) di liquidare, conseguenzialmente, al Segretario Comunale dott.ssa Giovanna Crisafulli, 1'intero importo dei diritti di rogito, calcolati in base al superiore prospetto, che ammontano a complessivi €.133,34 imputando la spesa all'intervento cod. 01.02.1.101 cap.68 Imp_899 Bilancio 2018;
- 7) **di dare atto** che le somme destinate al pagamento dell'emolumento in parola devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti (l'IRAP, avendo natura tributaria non puo' che gravare sul datore di lavoro come stabilito dalla Corte di Cassazione sez. Lav. N. 20917/2013, Risoluzione Agenzia delle Entrate b. 123/E del 2.4.2008 e dal Tribunale di Parma sentenza n. 250/2017.

Il Responsabile dell'Area
Economico Finanziaria
F.to Satta Natale

DETERMINA N. 29/F DEL 31.12.18

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE IL RESPONSARILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visto l' art. 183 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
- Visto l' art. 151, comma 4, del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;
 - Visto l'art. 13 della L. R. 03/12/1991, n. 44;
 - Visto l' art. 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

ATTESTA

che il superiore provvedimento contiene l'esatta imputazione della spesa, assistita da copertura finanziaria e che sul medesimo provvedimento sono stati effettuati i controlli e i dovuti riscontri amministrativi contabili e fiscali. Int. Cod. 01.02.1.101 cap. 68 Imp. n. 899 bilancio 2018.

Il Responsabile del Servizio

F.to Satta Natale

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune di Alì dal

Al

N. Reg.

Alì,

Il Segretario Comunale

(Dott.ssa Giovanna Crisafulli)